

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

Prot. n. 20748

Cagliari, 13.08.2002

**OGGETTO:** Legge Regionale 9 agosto 2002 n. 14 recante “ Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale” - Circolare interpretativa.

**ALLA PRESIDENZA DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

**SEDE**

**A TUTTI GLI ASSESSORATI**

**LORO SEDI**

**A TUTTE LE STAZIONI  
APPALTANTI  
DELLA SARDEGNA**

**LORO SEDI**

**A TUTTE LE ASSOCIAZIONI  
DI CATEGORIA**

**LORO SEDI**

**A TUTTE LE IMPRESE**

**LORO SEDI**

Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 17 agosto 2002 verrà pubblicata la legge regionale 9 agosto n. 14 concernente la qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si eseguono nel territorio della Regione.

Il provvedimento legislativo sana la situazione di paralisi e di grave incertezza venutasi a creare a seguito della sentenza n. 892/02 del 18 luglio 2002 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che ha annullato il Decreto del Presidente della Regione n. 1/L in data 9.3.2001 che, per effetto dell'articolo 7 della Legge regionale n. 29 del 1993, aveva introdotto delle disposizioni di dettaglio in attuazione della L.R. 27 aprile 1984 n. 13 concernente l'Albo regionale degli Appaltatori.

L'annullamento del Regolamento di qualificazione regionale ha peraltro travolto l'applicabilità dell'articolo 17 della L.R. 22.4.2002 n. 7 (legge finanziaria regionale) in quanto quest'ultima fa riferimento alle modalità di accertamento dei requisiti indicate nel medesimo provvedimento annullato.

Questo Assessorato ha voluto percorrere due strade autonome l'una dall'altra riguardanti:

- l'immediata presentazione all'esame della Giunta Regionale di un disegno di legge, riproponendo le medesime disposizioni già previste dal regolamento annullato;
- la proposta di un ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.AR. chiedendone la sospensiva e il conseguente annullamento.

Mentre il ricorso al Consiglio di Stato potrebbe richiedere tempi più lunghi per l'interruzione dovuta alle ferie estive, il disegno di legge è stato urgentemente approvato dall'Organo legislativo nella seduta dell'8 agosto scorso ed è diventato legge della Regione e come tale esplica i suoi immediati effetti "erga omnes".

Poiché l'impalcatura normativa della nuova legge, come è stato dianzi detto, riprende le medesime disposizioni del Regolamento annullato ivi comprese quelle che non erano state ammesse a registrazione da parte della Corte dei Conti, le circolari interpretative diramate da questo

Assessorato per l'applicazione del Regolamento, vengono qui richiamate e confermate anche ai fini della concreta applicazione della nuova legge dovendosi sostituire semplicemente la parola "Regolamento" con la parola "legge".

Tuttavia al fine di una lettura omogenea e coordinata, questo Assessorato ha provveduto a rielaborare le suddette circolari, pubblicate nel BURAS e nel sito internet della Regione al seguente indirizzo:

[www.regione.sardegna.it/alboappaltatori](http://www.regione.sardegna.it/alboappaltatori)

La legge in questione prevede un sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di opere pubbliche simile a quello disciplinato con regolamento dello Stato (c.d. Regolamento Bargone) con la differenza sostanziale che lo strumento di qualificazione regionale (ARA = Albo regionale Appaltatori) è affidato ad un organismo pubblico (senza scopo di lucro) facente capo all'Assessorato regionale dei LL.PP. mentre la qualificazione nazionale è affidata alle società private (S.O.A. = società organismi attestazione) che, però, contrariamente all'A.R.A. (pressochè gratuito) comporta il pagamento di importi elevati che spesso non sono compatibili con il bilancio delle piccole imprese.

Tuttavia, il procedimento amministrativo finalizzato alla qualificazione regionale delle imprese al pari di quello nazionale, è basato su rigidi ed obiettivi criteri per l'accertamento della idoneità tecnico-organizzativa e della capacità economico-finanziaria delle imprese interessate al mondo imprenditoriale pubblico.

Occorre evidenziare le seguenti importanti regole introdotte dalla novella legislativa:

- Il sistema di qualificazione regionale, pur sostituendosi alle S.O.A., non è esclusivo, ma è alternativo. Esso costituisce condizione sufficiente per l'ammissione alle gare d'appalto (art. 2 legge cit). Vale a dire che ad un medesimo appalto possono partecipare sia le imprese con la sola attestazione di qualificazione regionale e sia le imprese aventi la sola attestazione di qualificazione delle S.O.A);
- Il sistema di qualificazione regionale è valido per tutti gli appalti che si eseguono nel territorio della Regione, qualsiasi sia la stazione appaltante e ancorché i lavori siano finanziati con fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio della Regione ovvero con fondi che non transitano nel bilancio della Regione.

- Sono esenti dalla qualificazione regionale, e pertanto sono sottratti alle speciali procedure ed accertamenti economici-finanziari e tecnici-amministrativi della legge, tutti i lavori di importo inferiore a euro 77.469. Nelle gare d'appalto ricadenti in tale fascia sono ammesse le imprese che dimostrano di svolgere un'attività lavorativa adeguata a quella richiesta presentando il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ovvero dichiarazione personale sostitutiva. L'impresa sorteggiata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 quater della Legge 109/94, dovrà essere invitata a presentare solamente detto certificato e i certificati del casellario giudiziale qualora non prodotti in sede di gara.
- A partire dal 1° luglio 2003, le imprese che intendono partecipare alle gare d'appalto di lavori pubblici di importo superiore a euro 77.469 dovranno essere in possesso dell'attestazione di qualificazione regionale, rilasciata dal Servizio competente dell'Assessorato dei LL.PP., ovvero dell'attestazione SOA.
- Ai sensi del combinato disposto del 5° comma dell'articolo 33 e del 4° comma dell'articolo 35 della legge di cui trattasi, le imprese che non abbiano presentato la domanda di prima revisione generale, necessaria per ottenere la nuova qualificazione, possono regolarizzare la propria posizione **entro il termine perentorio di sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge medesima ossia dalla data di pubblicazione nel BURAS.

Occorre inoltre evidenziare che l'articolo 35 della legge regionale citata in oggetto contiene alcune importanti disposizioni a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche che si eseguono nel territorio regionale.

La prima disposizione **fissa al 1° Luglio 2003** il termine da cui entra a pieno regime l'obbligo della qualificazione regionale per la partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici che si eseguono nel territorio della Regione.

Nella fase transitoria, **ossia fino al 30 giugno 2003**, le imprese non munite dell'attestazione di qualificazione regionale ovvero dell'attestazione di qualificazione S.O.A. avranno ugualmente la facoltà di partecipare ai procedimenti di gara purché in possesso dei seguenti particolari requisiti:

- cifra d'affari in lavori non inferiore ad una volta l'importo dell'appalto da affidare, comprovata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 della

legge in argomento;

- dotazione stabile di attrezzatura tecnica e un costo complessivo del personale, secondo i valori e le modalità contenute negli articoli 18 e 19 della legge di cui trattasi;
- esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare, comprovata secondo le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 della legge in oggetto.

Parimenti la medesima facoltà sussiste per la partecipazione agli appalti il cui bando di gara sia stato pubblicato entro il 30 giugno 2003.

Occorre, inoltre, evidenziare che la norma transitoria:

- fa salve tutte le qualificazioni già assentite per effetto del Regolamento adottato con D.P.R. n. 1/L del 9.3.2001 purchè siano ratificate dalla Commissione prevista dell'articolo 3 della legge regionale;
- fa salve tutte le richieste di qualificazione che, per effetto del D.P.G.R. 9 marzo 2001 n. 1/L, siano state presentate dalle imprese in data antecedente all'entrata in vigore della nuova legge di qualificazione purchè corredate dalla documentazione necessaria riferita all'ultimo quinquennio precedente alla richiesta medesima. Ai fini della revisione, in fase di prima attuazione, delle imprese già iscritte al vecchio Albo regionale appaltatori, questo Assessorato procederà ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale in oggetto con le modalità indicate nell'articolo 6 del D.A. 17.10.2001 n. 30.
- trova applicazione per gli appalti pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore della legge regionale medesima purchè non siano scaduti i termini per presentare le offerte ovvero per essere invitati. Pertanto i bandi di gara che, seppure pubblicati prima dell'entrata in vigore della legge in argomento, non abbiano previsto la possibilità di partecipazione con i requisiti indicati nella norma transitoria dell'articolo 35 citato, devono ritenersi "ope legis" estesi anche alle imprese che vogliano beneficiare di tale facoltà senza che per la stazione appaltante corra l'obbligo di apportare le opportune modifiche.
- si applica a tutte le imprese ( sarde, continentali, straniere) che siano interessate a partecipare agli appalti di lavori pubblici che si eseguono nel territorio della Regione.

Durante il periodo transitorio indicato dall'articolo 35 della legge regionale di cui trattasi, per la qualificazione delle imprese nelle procedure di affidamento degli appalti da eseguirsi nel territorio della Sardegna occorre far riferimento alle seguenti modalità:

A) **per gli appalti di importo pari o inferiore a 77.469 di euro** è sufficiente il possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione dell'attività esercitata dall'impresa che deve essere adeguata alla tipologia dei lavori da appaltare;

B) **per gli appalti di importo superiore a 77.469 di euro e fino all'importo di 150.000 di euro** è sufficiente la presenza di uno dei seguenti requisiti:

- attestazione regionale, rilasciata dal competente Servizio dell'Assessorato (Albo Regionale degli Appaltatori) ai sensi della legge regionale di cui in oggetto, che dimostri la qualificazione nella categoria di lavoro e nella classifica rientranti nelle nuove tabelle previste dagli articoli 6 e 7 della legge regionale di cui in oggetto, come indicate nel bando di gara dalla stazione appaltante;
- attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 25.1.2000 n. 34;
- capacità tecnico-organizzativa determinata ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.

C) **per gli appalti di importo superiore a 150.000 di euro**, che si eseguono nel territorio regionale, è sufficiente la presenza di uno dei seguenti requisiti:

- attestazione regionale rilasciata dal competente Servizio dell'Assessorato (Albo Regionale degli Appaltatori) ai sensi della legge regionale di cui in oggetto, che dimostri la qualificazione nella categoria di lavoro e nella classifica rientranti nelle nuove tabelle previste dagli articoli 6 e 7 della legge regionale di cui in oggetto, come indicate nel bando di gara dalla stazione appaltante;
- l'attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 25.1.2000 n. 34;
- la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa determinata ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale indicata in oggetto.

Le stazioni appaltanti in indirizzo sono tenute all'applicazione delle suddette disposizioni per la validità dell'intero procedimento delle gare d'appalto.

Al riguardo si rammenta che all'osservanza e all'applicazione della legge in questione sono tenuti anche i soggetti privati beneficiari di ogni forma di contribuzione o finanziamento per l'esecuzione di opere di interesse collettivo.

L'ASSESSORE

On. Dott. Silvestro LADU